



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 19

Commercio digitale

1. Le parti si scambiano informazioni sulle questioni regolamentari nel contesto del commercio digitale conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, che riguardano:

- a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili;
 - b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
 - c) la protezione dei consumatori;
 - d) altre questioni pertinenti allo sviluppo del commercio digitale.
2. Riconoscendo la natura mondiale del commercio digitale, le parti affermano l'importanza di partecipare attivamente ai consessi multilaterali per promuoverne lo sviluppo.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-19>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it